



AGENZIA PROVINCIALE PER
GLI APPALTI E CONTRATTI

Servizio Appalti – Ufficio Gare

Via Dogana, 8 – 38122 Trento

P +39 0461 496444

F +39 0461 496422

@ ..serv.appalti@provincia.tn.it

@ ...serv.appalti@pec.provincia.tn.it

NOTA DI CHIARIMENTI

Trento, **16 GIU.2017**

Prot. n. S171/2017/336817/3.5/483-17
(da citare interamente nella risposta)

Oggetto: **PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA (D.LGS. 50/2016) PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO, ESECUTIVO E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO NEL COMUNE DI LAMON (BL) PER L'ACCORPAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO CON SISTEMAZIONE AREA ESTERNA.**

A seguito delle richieste di chiarimenti formulate da alcuni concorrenti, preso atto della nota prot. n. 335480/17 dell'Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche in riscontro alle stesse per quanto di competenza, si precisa quanto segue.

QUESITO 1:

QUESITO N. 1 a)

All'interno del gruppo di progettazione indicato a pag. 3 del disciplinare di gara viene richiesto un professionista (ingegnere o architetto) con esperienza maturata nel campo della **progettazione civile ed antincendio**, il quale sarà anche il responsabile incaricato dell'integrazioni specialistiche.

Chiediamo di confermare la possibilità di scindere le due specializzazioni (progettazione civile ed antincendio) indicando due soggetti distinti ove il professionista incaricato dell'antincendio è in possesso dei requisiti vigenti in materia.

Chiediamo inoltre se la prestazione relativa alla relazione geologica è da considerare esclusa tra le attività oggetto di appalto.

RISPOSTA QUESITO N. 1 a)

Sì, è possibile disgiungere il ruolo di progettista civile + responsabile dell'integrazione da quello di progettista responsabile della progettazione antincendio. A tal proposito si rimanda alla risposta al QUESITO N. 1 fornita da APAC con nota di data 29 maggio 2017, prot. n. 297328.

Sì, la prestazione relativa alla relazione geologica è da considerarsi esclusa dalle attività oggetto dell'appalto. Si rimanda inoltre a quanto già argomentato da APAC in merito alla risposta al QUESITO N. 2 con nota di data 29 maggio 2017, prot. n. 297328.

**QUESITO N. 1 b)**

Ai fini di illustrare al meglio la propria capacità tecnico-professionale (Elemento di valutazione A), si chiede di confermare la possibilità di presentare anche lavori per i quali è stata svolta la **progettazione definitiva** e non solo esecutiva, dal momento in cui la stessa è oggetto del presente appalto.

RISPOSTA QUESITO N. 1 b)

Si conferma quanto riportato al capitolo 2.2 dell'allegato PARAMETRI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE – ELEMENTO DI VALUTAZIONE A – PROFESSIONALITA' E ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA e cioè: "La professionalità e adeguatezza dell'offerta sarà desunta dalla documentazione descrittiva, grafica e fotografica di 3 progetti esecutivi realizzati dal concorrente (un progetto architettonico, un progetto impiantistico/meccanico ed un progetto impiantistico/elettrico) ritenuti dal concorrente significativi della capacità di realizzare le prestazioni sotto il profilo tecnico e quanto più affini a quelli oggetto del presente affidamento." Non saranno, pertanto valutati lavori per i quali è stata svolta la progettazione definitiva.

QUESITO N. 1 c)

Per quanto riguarda l'Elemento di valutazione B e nello specifico per i **sub B.2, B.3 e B.4** si chiede di confermare che è sufficiente la presentazione dei rispettivi allegati (B, C, D) ai fini della valutazione, senza illustrazione alcuna metodologia o elemento descrittivo all'interno delle 6 pagine a disposizione per la relazione illustrativa.

RISPOSTA - QUESITO N. 1 c)

L'ELEMENTO DI VALUTAZIONE B – CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA dell'allegato PARAMETRI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA prevede al punto a) di pag. 9 la redazione di una relazione illustrativa tassativamente articolata in capitoli corrispondenti ai sub-elementi di valutazione B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6 e B.7 della tabella A. Al fine dell'attribuzione del punteggio per i sub-elementi B.2, B.3 e B.4 è necessario redigere la relazione illustrativa completa di tutti i capitoli richiesti (sub-elementi B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6 e B.7) nonché compilare, per i sub-elementi B.2, B.3 e B.4, i rispettivi allegati B, C e D. Non saranno valutate le relazioni illustrative incomplete dei capitoli richiesti. Gli allegati B, C e D non saranno considerati nel computo delle 6 facciate A4 massime consentite.

QUESITO N. 1 d)

Per quanto riguarda l'Elemento di valutazione C, si chiede di confermare che *"le soluzioni progettuali con le quali saranno raggiunti i livelli prestazionali minimi richiesti dai CAM"* riguardano esclusivamente i punti 2.3.5.3 Protezione solare e 2.3.5.6 Confort acustico (sub C.2). Mentre per il sub C.1 verrà valutata esclusivamente la presenza del professionista accreditato dagli organismi di certificazione energetica-ambientale.

RISPOSTA - QUESITO N. 1 d)

L'elaborato PARAMETRI E CRITERI DI VALUTAZIONE per l'ELEMENTO DI VALUTAZIONE C – CRITERI AMBIENTALI MINIMI prevede che i concorrenti dimostrino le soluzioni progettuali adottate e le modalità con le quali saranno raggiunti i livelli prestazionali minimi richiesti dai CAM già adottati dal Ministro dell'Ambiente (allegato 1 del Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 24 dicembre 2015 e D.M. 24 maggio 2016) per un edificio sostenibile. Tutte le specifiche tecniche richieste dai predetti CAM dovranno essere illustrate nelle 4 tavole grafiche in formato A3 o, in alternativa, in 1 tavola grafica in formato A1 mentre la relazione illustrativa dovrà essere articolata nei capitoli corrispondenti ai sub-elementi riportati nella tabella "A" e cioè: Sub-elemento C.1 - Capacità tecnica dei progettisti (art. 2.6.1 dell'allegato 1 dei CAM), Sub-elemento C.2 – Miglioramento delle prestazioni acustiche e di protezione solare indicate nel



cap. 2.3 dei CAM (Allegato 1 - D.M. 24/12/2015) con particolare riferimento ai capitoli 2.3.5.3 - Dispositivi di protezione solare (vetrate ed elementi frangisole) e 2.3.5.6 - Comfort acustico.

QUESITO 2:

In merito ai requisiti relativi all'espletamento dei servizi di ingegneria ed architettura, si richiede se il servizio relativo alla classe e categoria S.04 può essere dimostrato (e compreso) dall'espletamento di servizi in classe e categoria S.03, in quanto con grado di complessità maggiore, e ciò secondo indicazioni dell'ANAC, relative ai gradi di complessità di analoghe categorie e destinazioni funzionali.

RISPOSTA QUESITO 2:

Con riferimento al D.M. 17 giugno 2016 (pubblicato sulla GU n. 174 del 27 luglio 2016) il servizio richiesto relativo all'ID. opere (classe) S.04 rientra nella Categoria STRUTTURE e nella Destinazione Funzionale Strutture, Opere infrastrutturali puntuali con grado di complessità G=0,90. Il possesso di tale requisito può essere dimostrato dall'espletamento di servizi con ID. Opere (classe) S.03. Per ulteriori dettagli si rimanda alla risposta al successivo quesito n. 4.

QUESITO 3:

Si richiede se, relativamente all'elemento di valutazione A - PROFESSIONALITA' ED ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA, i previsti tre progetti esecutivi (architettonico, impiantistico/meccanico, impiantistico elettrico) possano essere riferiti ad un unico progetto significativo, che comprende appunto gli aspetti architettonico, impiantistico meccanico, ed impiantistico elettrico, che verranno comunque trattati separatamente, come previsto nel bando di gara.

RISPOSTA QUESITO 3:

Sì, relativamente all'elemento di valutazione A - PROFESSIONALITA' ED ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA i previsti tre progetti esecutivi (architettonico, impiantistico/meccanico, impiantistico elettrico) possono essere riferiti ad un unico progetto significativo che comprenda tutte e tre le prestazioni richieste e nel rispetto delle categorie indicate per l'ELEMENTO DI VALUTAZIONE A in esame.

QUESITO 4:

Si richiede chiarimento in merito a quanto riportato nel bando integrale della gara in oggetto, relativamente alla dimostrazione dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa.

A pagina 14 del predetto documento (par 2.2 C.c) si richiede infatti l'avvenuto svolgimento negli ultimi 10 anni di 2 servizi di ingegneria e architettura relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e caratteristiche tecniche a quelli oggetto del presente affidamento, specificando che *"per «tipologie di lavori analoghi per dimensioni e caratteristiche tecniche» s'intendono lavori di importo complessivo superiore a 800 000 EUR, rientranti nella Destinazione funzionale: sanità, istruzione, ricerca (Sede azienda sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori di base, Asilo nido, Scuola materna, Scuola elementare, Scuole secondarie di primo grado fino a 24 classi, Scuole secondarie di secondo grado fino a 25 classi)."*



Tale descrizione risulta relativa alla categoria di lavori E08, ma nella tabella si riporta la possibilità di dimostrare tale requisito con servizi appartenenti anche ad altre classi e categorie (E.09, E.10, E.11, E.12, E.13, E.15, E.16, E.20, E.21, E.22)

Si chiede pertanto di chiarire:

- Il requisito relativo alla E08 dovrà essere dimostrato solo con edifici con le destinazioni funzionali elencate o si potrà fare ricorso a servizi con diversa destinazione e grado di complessità maggiore come lascia intendere la tabella?
- Anche i requisiti previsti per strutture ed impianti (S03, S04, IA01, IA02, IA03) dovranno fare riferimento ad opere con sopracitata destinazione o potranno essere desunti da servizi di tipo diverso?

RISPOSTA QUESITO 4:

Si ritiene che, ai fini della qualificazione e, nello specifico, ai fini della corretta applicazione di quanto previsto sia alla lettera "b" (servizi espletati) del paragrafo "C – REQUISITI MINIMI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA che alla lettera "c" (servizi di punta) del medesimo paragrafo l'esperienza da considerare possa essere dimostrata con riferimento a incarichi riferiti all'intera categoria d'opera ai quali i servizi si riferiscono.

In particolare, con riferimento alla categoria "EDILIZIA", potranno essere presi in considerazione anche le destinazioni funzionali diverse da quelle riferite a "SANITÀ, ISTRUZIONE E RICERCA".

Infatti, ad una attenta valutazione, si ritiene che la dicitura "categoria d'opera" di cui all'articolo 7 del d.m. 17 giugno 2016 debba essere interpretato in senso più ampio rispetto alla sola destinazione funzionale "SANITÀ, ISTRUZIONE E RICERCA" considerando anche le tipologie esemplificativamente indicate come sostitutive della classificazione "E.08", che appartengono anche ad altre funzioni.

Pertanto, a parziale rettifica della risposta precedentemente fornita - in relazione alla categoria "EDILIZIA" - si ritiene che i riferimenti, contenuti nel bando di gara, alle varie classificazioni e alla funzione "SANITÀ, ISTRUZIONE E RICERCA" vadano applicate nel senso che anche ulteriori tipologie rientranti nella categoria "EDILIZIA" possano essere utilizzate ai fini della predetta qualificazione a condizione, naturalmente, che rientrino in tipologie con gradi di complessità maggiore rispetto a quelle indicate nel bando.

Analogo ragionamento va fatto anche per le altre categorie d'opera (STRUTTURE e IMPIANTI).

IL DIRIGENTE

- dott. Leonardo Caronna -

PF/FF